



Comune di Bologna
Attività Produttive e
Commercio

PG.N. 173556/2016

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL' ABUSO DI ALCOL IN SPAZI E AREE PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTICOLI 14 COMMA 1TER LETT. C E 13 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL SINDACO

Premesso

Che le recenti modifiche al Regolamento di Polizia Urbana (approvato con delibera consiliare Pg. n. 18657/2011 e da ultimo modificato con O.d.G. n. 203 P.G. n. 83862/2016), al fine di contrastare l'abuso di alcol e la diffusione di contenitori di vetro consentono alla Giunta, attraverso strumenti ed iniziative di rilevazione e verifica, di individuare vie e/o piazze della città con caratteristiche omogenee per morfologia e/o qualità architettoniche e/o funzioni territoriali e/o antropiche o nelle quali vi è una prevalenza nell'insediamento di specifiche attività (art. 14 comma 1bis);

che nelle aree individuate è possibile prevedere, anche limitatamente a periodi dell'anno nei confronti delle attività commerciali ed artigianali alimentari specifiche fattispecie: a) limitazione degli orari per la vendita di bevande alcoliche nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro; b) limiti alla detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio; c) limiti al consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico (art. 14 comma 1ter);

che il Sindaco adotta i provvedimenti relativi alle fattispecie individuate definendo, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, fasce orarie di chiusura per gli esercizi commerciali in sede fissa ed attività artigianali anche in relazione alle specificità delle particolari zone (art. 14 comma 1quater e art. 13);

Premesso inoltre

che la Giunta (delibera Pg. n. 154539/2016) ha individuato il centro storico - inteso come territorio comunale racchiuso entro i viali di circoscrizione (lato interno dei viali incluso) - come una zona della città particolarmente sensibile dove mettere in campo provvedimenti per contrastare l'abuso di alcol e la diffusione di contenitori di vetro; in particolare fino al 31 ottobre 2016 sono previste le seguenti fattispecie:

a) limitazione degli orari dell'attività per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, per le medie strutture di vendita e per i laboratori artigianali alimentari;

b) divieto di detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura;

c) divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico;

Tenuto conto

che la speciale disciplina degli orari prevista per via Petroni e per tutta la zona Universitaria (P.G. n. 228958/2012 e P.G. n. 28106/2016) si è dimostrata una misura efficace e idonea a contribuire alle attività di contrasto a condotte individuali e collettive che compromettono le comuni regole di vita civile;

che il miglioramento della vivibilità di tali zone ha contribuito ad un peggioramento delle condizioni di vivibilità nelle zone contigue in cui tali limitazioni non erano previste in quanto le abitudini di aggregazione dei frequentatori della c.d. movida notturna si realizza direttamente su strade, piazze e aree pubbliche;

Ritenuto, pertanto, opportuno, stante la conformazione e le caratteristiche commerciali e del consumo, determinare per tutto il centro storico - ivi incluso la zona universitaria e via Petroni - una disciplina omogenea al fine di ottenere una ordinata e omogenea fruizione dei servizi erogati da un lato e ad assicurare la parità concorrenziale tra tutti gli esercizi e laboratori presenti nel centro storico, garantendo altresì il rispetto del diritto al riposo, alla sicurezza e alla salute dei cittadini;

Ritenuto pertanto necessario per le fattispecie individuate disporre, con decorrenza dal 24 maggio 2016 al 31 ottobre 2016 la seguente disciplina degli orari da valersi nel centro storico - inteso come territorio comunale racchiuso entro i viali di circonvallazione (lato interno dei viali incluso):

1. Orari

- per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell'attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate

- per tutti gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico;

Ritenuto inoltre, al fine di un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, prevedere la possibilità di derogare alla disciplina degli orari a condizione che dette attività non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- il Regolamento di Polizia Urbana (approvato con delibera consiliare Pg. n. 18657/2011 e da ultimo modificato con O.d.G. n. 203 P.G. n. 83862/2016);

ORDINA

A decorrere dal 24 maggio 2016 al 31 ottobre 2016 la seguente disciplina da valersi all'interno del centro storico - inteso come territorio comunale racchiuso entro i viali di circoscrizione (lato interno dei viali incluso):

1. Orari

- per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell'attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate

- per tutti gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffreddamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico;

DISPONE

che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell'equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali di vicinato, medie strutture afferenti al settore alimentare e misto, e laboratori artigianali alimentari ubicati nel centro storico - inteso come territorio comunale racchiuso entro i viali di circoscrizione (lato interno dei viali incluso) -

possono usufruire di deroghe alla sola disciplina in materia di orari fissata al punto 1 nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

b) non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all'esercizio dell'attività;

La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it nella quale rilasciare le autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) ed indicando l'orario di apertura che si intende adottare;

Le violazioni di cui ai punti 1 e 2 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi degli articoli 13 e 14 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011;

La violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 200,00) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. E' disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L'Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

L'accertata inosservanza delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 21:00 e sino alle 07:00 (esercizi di vicinato e medie strutture afferenti al settore alimentare) e chiusura dalle ore 22.00 alle ore 07:00 (laboratori artigianali alimentari) per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla suddetta sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

DISPONE INOLTRE, al fine di prevedere un' unica disciplina degli orari ed evitare disparità di trattamento tra esercizi di vicinato e medie strutture del settore alimentare e misto ed laboratori artigianali alimentari ubicati all'interno del centro storico come definito dal presente provvedimento, di prevedere dal 24 maggio 2016 al 31 ottobre 2016 la sospensione:

- dell' ordinanza Pg. n. 228958/2012 (Disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato alimentari e dei laboratori alimentari situati in via Giuseppe Petroni) limitatamente agli orari fissati per i laboratori artigianali alimentari (chiusura alle ore 23:00) e agli orari per gli esercizi di vicinato e/o misti afferenti al settore alimentare (chiusura ore 22,00) con

conseguente obbligo per dette tipologia di attività di osservare la disciplina fissata dalla presente ordinanza (rispettivamente chiusura alle ore 22:00 e ore 21:00) ;

- dell' ordinanza Pg. n. 28106/2016 (Disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato alimentari e dei laboratori alimentari situati nella cd. "Zona Universitaria") limitatamente agli orari fissati per i laboratori artigianali alimentari (chiusura alle ore 23:00) e per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto (chiusura alle ore 22:00) con conseguente obbligo per dette tipologie di attività di osservare la disciplina fissata dalla presente ordinanza (rispettivamente chiusura alle ore 22:00 e ore 21:00);

Dispone inoltre che gli accordi già sottoscritti ai sensi dell'art. 11 Legge 07.08.1990, n. 241 di cui all' ordinanza Pg. 28106/2016 assolvono alla funzione di cui alla comunicazione in deroga prevista dalla presente ordinanza con la conseguenza, quindi, che coloro che hanno già sottoscritto un accordo ai sensi dell' ordinanza Pg. n. 28106/2016 fruiscono del regime in deroga agli orari fissati dal presente provvedimento. L'accertata inosservanza agli accordi già sottoscritti sopra richiamati comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 21:00 e sino alle 07:00 (esercizi di vicinato afferenti al settore alimentare) e chiusura dalle ore 22.00 alle ore 07:00 (laboratori artigianali alimentari) per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Dispone che la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non rende possibile risultando particolarmente gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.


Dispone quindi che la presente ordinanza venga

- pubblicata all' Albo Pretorio informatico per 15 giorni;
- pubblicata sul sito istituzionale.
- comunicata a:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
ai Presidenti dei Quartieri

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

li, 23 MAG. 2016 Il Sindaco
Virginio Merola

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'VM', written over the printed name 'Virginio Merola'.